

Legge regionale 05 giugno 1978 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.

Art. 5

La Regione Friuli - Venezia Giulia è autorizzata, ove occorra, a stipulare con l' INPS, apposita convenzione per disciplinare i reciproci rapporti derivanti dalla presente legge ed in particolare per il rilascio ai soggetti richiedenti della dichiarazione di cui alla lettera c) dell' articolo 4.